

**CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE E
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE
DIDATTICO-SCIENTIFICA ED ASSISTENZIALE NEL SETTORE SANITARIO TRA LE
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA**

L'Università degli studi del Molise, con sede in Campobasso, alla via De Sanctis, rappresentata dal Rettore Prof. Giovanni CANNATA, nato a Bari l'8 marzo 1947, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi del Molise,

E

L'Università degli Studi di Bari ALDO MORO, con sede in Bari, in Piazza Umberto I, rappresentata dal Rettore Prof. Corrado PETROCELLI, nato a Bari il 25.09.1952, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università di Bari

PREMESSO

- che fine preminente delle Università è quello di sviluppare e diffondere la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso le attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica con istituzioni italiane ed estere;
- che le Università riconoscono il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuovono lo svolgimento, lavorando la collaborazione degli organi dell'Università con altre istituzioni universitarie ed enti di ricerca italiani ed esteri;
- che le Università, al fine di armonizzare il perseguimento delle proprie finalità istituzionali con le esigenze del territorio, promuovono opportune forme di cooperazione con i soggetti pubblici e privati;
- che le Università, al fine di offrire agli studenti le più ampie ed agevoli possibilità di formazione, possono promuovere e stipulare accordi con istituzioni nazionali ed internazionali e con enti pubblici;
- che le Università possono stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per perseguire finalità concordate;
- che presso l'Università degli Studi del Molise è attivo il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- che presso l'Università degli Studi di Bari è attivo il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;

IL RETTORE

IL RETTORE¹
Prof. Corrado Petrocelli

- che l'Università ha interesse a sviluppare, per il tramite delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, iniziative didattico-scientifiche ed assistenziali nel Settore Sanitario anche attraverso convenzioni con enti pubblici e privati;
- che la lettera g) dell'art. 19 dello Statuto dell'Università degli Studi del Molise che attribuisce al Rettore la competenza a stipulare convenzioni e contratti connessi con le attività di ricerca e di didattica;
- che la lettera d) dell'art. 23 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari che attribuisce al Rettore la competenza a stipulare convenzioni e contratti connessi con le attività didattico-scientifiche e di assistenza;
- che è interesse di entrambi gli Enti intraprendere, con l'utilizzazione delle rispettive risorse nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività didattiche e di ricerca di comune interesse attraverso collaborazioni su progetti ed iniziative comuni di durata predeterminata;
- l'intento comune delle due Amministrazioni alla promozione della più ampia collaborazione nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali;

CONSTATATA

La volontà delle due amministrazioni di voler procedere alla sottoscrizione di una Convenzione quadro al fine di individuare e programmare priorità ed esigenze per lo sviluppo delle attività in comune.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE DI SOTTOSCRIVERE IL SEGUENTE TESTO CONVENZIONALE

Art. 1 – FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

Le Università si impegnano a promuovere, insieme, attività di comune interesse per:

1. attuare ricerche comuni nel settore sanitario (dalla prevenzione alla riabilitazione, etc.) nelle quali sfruttare le competenze presenti nelle due Università e, in particolare, nelle due Facoltà di Medicina e Chirurgia anche al fine di partecipare congiuntamente a bandi di concorso per finanziamenti pubblici e privati, nazionali ed internazionali,

IL RETTORE
Prof. Giuseppe Merello

2. favorire lo sviluppo di una comune attività didattico-scientifica e assistenziale delle competenze presenti nelle due Università e, in particolare, nelle due Facoltà di Medicina anche attraverso lo svolgimento di stage del personale dell'una presso le strutture dell'altra ed il potenziamento, ovvero la integrazione delle professionalità specialistiche;
3. favorire ognuna lo sviluppo e svolgimento di attività di tirocinio da parte degli studenti specializzandi, dottorandi e assegnisti di ricerca nelle strutture specialistiche dell'altra;
4. promuovere congiuntamente attività formative, anche attraverso l'istituzione di cicli di dottorato e/o corsi di specializzazione interuniversitari.

Art. 2 – REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

La collaborazione istituzionale si esplicherà con specifici protocolli d'intesa esecutivi che saranno di volta in volta formalizzati per le singole iniziative.

I protocolli esecutivi specificheranno gli impegni di ciascuna delle parti ai fini dell'attuazione delle iniziative, modalità e risorse da impiegare, risultati da perseguire.

Art. 3 – IMPEGNO DI RECIPROCITÀ

Per il perseguimento degli obiettivi didattico-scientifici ed assistenziali prefissati dalla presente Convenzione quadro, le due Università renderanno disponibili le proprie risorse strutturali e di personale docente e tecnico-amministrativo.

Inoltre, le Università si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di ricerca, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, laboratori, ambulatori, sale operatorie, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dell'art. 1, del rapporto collaborativo.

Art. 4 – ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione quadro, le due Università favoriranno l'apporto reciproco all'insegnamento del personale docente delle due istituzioni che potrà realizzarsi mediante il conferimento di incarichi ufficiali



RETTORE
Prof. Corrado Ricciotti

nell'ambito dei corsi di studio (laurea, dottorato di ricerca, specializzazione); ovvero lo svolgimento di attività didattica integrativa.


Tale attività potrà anche sostanziarsi in:

- organizzazione di corsi, seminari, stage presso le strutture assistenziali di rispettiva pertinenza, ovvero mediante lo svolgimento di corsi a prevalente carattere teorico-pratico, in favore di studenti, specializzandi, dottorandi, assegnisti di ricerca, etc.;
- partecipazione congiunta ad iniziative scientifiche e culturali ed all'organizzazione di convegni nazionali ed internazionali;
- pianificazione di progetti di ricerca integrati anche attraverso l'uso di casistica clinica riveniente dalle strutture assistenziali ospitanti convenzionate,
- realizzazione del reciproco scambio di informazioni anche attraverso la creazione di banche dati integrate e l'accesso a banche dati già costituite; impulso a richieste ed esperienze di partenariato nazionale ed internazionale. Ciascuna Università potrà autorizzare anche la frequenza di propri dipendenti presso l'altra Università, perseguitando come fine l'aggiornamento, la riqualificazione e comunque il potenziamento delle singole professionalità.

Art. 5 – ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione quadro, le due Università potranno accogliere reciprocamente i Docenti appartenenti alle due istituzioni, consentendo loro di svolgere attività assistenziale in collaborazione, consistente anche in visite ambulatoriali e sedute operatorie dimostrative, ovvero in attività diagnostica e terapeutica condotta di concerto o sotto la supervisione dei responsabili delle strutture assistenziali ospitanti convenzionate. La casistica clinica riveniente dalla suddetta attività potrà essere utilizzata in lavori in collaborazione, ovvero in congressi, convegni e/o seminari.

Nel caso di svolgimento di attività assistenziale in collaborazione e/o di tirocinio professionalizzante, previste nella presente Convenzione, le due Università dovranno preventivamente acquisire il "nulla osta" delle rispettive Aziende Sanitarie di riferimento, ai fini anche dell'attivazione di tutte le coperture assicurative previste per legge.



IL RETTORE
Prof. Corrado Petrucci

Art. 6 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI RISULTATI

La proprietà dei risultati scientifici delle attività di ricerca svolte in collaborazione appartiene congiuntamente ad entrambe le Università, salvo diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi, e previste nei rispettivi protocolli d'intesa esecutivi; sono fatti salvi i diritti morali e patrimoniali dei ricercatori che hanno svolto l'attività di ricerca.

Art. 7 – STRUTTURE COINVOLTE E RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE

Per la programmazione esecutiva delle iniziative concordate sarà nominato un Comitato Tecnico Scientifico composto dai Presidi delle due Facoltà di Medicina e Chirurgia, i quali, a seconda delle competenze richieste dal tipo di attività oggetto dell'iniziativa, potranno avvalersi di collaboratori esperti dello specifico settore. La struttura amministrativa di riferimento dell'Università degli Studi del Molise, relativamente all'attuazione della presente Convenzione è l'Area di Gestione delle Risorse Finanziarie ed Organizzative – Settore Convenzioni e Contratti.

La struttura amministrativa di riferimento dell'Università degli Studi di Bari, relativamente all'attuazione della presente Convenzione è la Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Art. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

Le Università garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione, nonché degli studenti che frequentano i rispettivi locali e laboratori per lo svolgimento delle stesse.

Art. 9 – DURATA DELLA CONVENZIONE E PROCEDURA DI RINNOVO

La presente Convenzione ha durata di quattro anni a decorrere dalla data di stipula di intesa fra le parti, previa approvazione dei competenti organi deliberativi delle rispettive Amministrazioni e si intende rinnovata tacitamente (di anno in anno) salvo disdetta fatta pervenire da una delle parti. Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi dalla data di scadenza. Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti



IL RETTORE
Prof. Corrado Pardocci

attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati quanto alla risoluzione, dai relativi dati.

Art. 10 - ONERI FINANZIARI

Ognuna delle parti sosterrà in proprio gli oneri finanziari relativi alla parte di attività svolta presso le proprie strutture. Ad ogni modo, i singoli protocolli di intesa esecutivi potranno disciplinare in maniera differente e secondo le esigenze specifiche dell'intervento da realizzare, i relativi oneri finanziari.

Art. 11 - MISURE ATTUATIVE

Successivamente alla stipula della presente convenzione sarà sottoscritto tra le parti n.1 protocollo di intesa esecutivo inerente la collaborazione sulla ricerca.

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI


Le Università provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguitamento dei fini istituzionali e di quanto previsto dalla legge 675/96 e successive modificazioni.

Art. 13 – REGISTRAZIONE

La presente Convenzione viene redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Bari, 20 FEB 2013

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BARI "ALDO MORO"
IL RETTORE
(Prof. Ermanno PETROCELLI)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL MOLISE
IL RETTORE
(Prof. Giovanni CANNATA)

